

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/08838
Del: 15/11/2024
Esecutivo Da: 15/11/2024
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco - E.Q. Affari Generali e Supporto Amministrativo Direzionale - Sindaco

OGGETTO:

Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, di un Accordo Quadro ad un unico operatore economico per la fornitura di Fiorini d'Oro.

LA RESPONSABILE E.Q.

Premesso che:

- in data 29/01/2024 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 27/02/2024 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione";
- in data 26/03/2024 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n° 1649 del 09/03/2023 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità della P.O. Affari Generali e Supporto Amministrativo Direzionale dell'Ufficio del Sindaco;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 31/03/2023 con la quale sono stati fra l'altro ricondotti, con decorrenza 01/04/2023, gli incarichi di Posizione organizzativa agli odierni incarichi di Elevata Qualificazione ;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche Codice);

Considerato che:

- in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 1801/1155 del 3.3.1988 è stato istituito il riconoscimento civico denominato "*Il Fiorino d'Oro della città di Firenze*", destinato a cittadini italiani o di altri Paesi, "di riconosciuta probità, che, attraverso la loro notoria opera nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dell'assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, abbiano dato lustro in particolare alla città ed alle istituzioni, e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale, e siano degni pertanto di essere additati al pubblico encomio".

- come indicato nella citata Deliberazione, il Fiorino d'Oro consiste nella riproduzione in oro dell'antica moneta il "Fiorino" coniata dalla Repubblica fiorentina nel XIV secolo, riprodotto da un lato il giglio di Firenze e dall'altro l'effigie di San Giovanni Battista patrono della città, contenuto in astuccio di pelle rossa con la dicitura "Il Sindaco di Firenze" su targhetta metallica. La consegna del Fiorino è accompagnata da un attestato, firmato dal Sindaco, nel quale sia contenuta la motivazione del conferimento.

Rilevata la necessità da parte del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, come da nota agli atti dell'ufficio, di dover provvedere alla fornitura di Fiorini d'oro 18 KT comprensivi di scatola e targhetta, nella misura stimata di n. 12 per anno, quale massimo riconoscimento che la Città di Firenze attribuisce alle personalità che si sono distinte durante l'anno attraverso la loro notoria opera e che abbiano dato lustro alla città e alle istituzioni e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale;

Ricordato che tra le responsabilità, funzioni e competenze di questa Elevata Qualificazione rientra anche l'approvvigionamento di beni di rappresentanza per lo svolgimento delle attività istituzionali della Direzione Ufficio del Sindaco a supporto della Sindaca e della Giunta Comunale;

Evidenziato che detta fornitura rientra tra le spese di rappresentanza ai sensi del Disciplinare delle Attività di Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2009), e che per il suo approvvigionamento occorre rivolgersi a ditte esterne non essendovi idonee risorse interne umane e strumentali;

Tenuto conto che le assegnazioni dei Fiorini d'oro sono avvenute fino ad oggi in modo ricorrente ogni anno, e che trattasi pertanto di esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del verificarsi della necessità di acquisizione, non sono noti in anticipo;

Ritenuto, nell'ottica di una razionalizzazione delle spese e di garantire una migliore programmazione delle relative acquisizioni per un periodo più lungo dell'anno solare:

- di procedere all'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura delle monete "Il Fiorino d'Oro della Città di Firenze" quale riconoscimento civico che la Città di Firenze, in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 1801/1155 del 3/3/1988, attribuisce a cittadini italiani o di altri Paesi, di riconosciuta probità, che, attraverso la loro notoria opera nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dell'assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, abbiano dato lustro in particolare alla città ed alle istituzioni, e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale, e siano degni pertanto di essere additati al pubblico encomio.

- di ricorrere allo strumento dell'Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.

59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, senza riapertura del confronto competitivo della durata di quattro anni;

Visto l'art. 17 del Codice, il quale prevede:

- al comma 1 che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

- al comma 2 che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che:

-le specifiche oggetto della fornitura, da eseguirsi a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto contenuto nella richiamata Deliberazione di Giunta n. 1801/1155 del 3/3/1988, sono così descritte:

A. Fiorino d'Oro

Riproduzione in oro dell'antica moneta il "Fiorino" coniata dalla Repubblica fiorentina nel XIV secolo, riprodotte da un lato il giglio di Firenze e dall'altro l'effigie di San Giovanni Battista patrono della città, realizzata in oro da non meno di 18 KT, con accompagnamento, per ciascun Fiorino d'Oro, della relativa certificazione di qualità del manufatto.

B. Confezione

Scatole, necessarie al confezionamento della moneta, di dimensioni non inferiori a 13 cm X 13 cm, foderate esternamente ed internamente in velluto o pelle dal colore rosso. La parte superiore delle scatole incorniciata da una bordatura dorata, con apposizione al centro di un giglio dorato.

C. Targhetta

Targhetta in ottone di dimensioni 1 cm X 5 cm, riportante la dicitura “La Sindaca di Firenze”, ed applicata all'interno della confezione.

-le prestazioni oggetto dell'affidamento debbano essere classificate con CPV 18510000-7 Gioielli e articoli affini;

Viste le norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 che prevedono che le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;

Dato atto che:

- l'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, stabilite in via preventiva, degli eventuali futuri contratti attuativi stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo stesso, relativi alla fornitura di Fiorini d'Oro;

- l'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario, ed avrà una durata di 4 (quattro) anni, salvo conclusione anticipata in caso di esaurimento dell'importo massimo complessivo;

- durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, o comunque fino a concorrenza del suo importo massimo, le forniture saranno di volta in volta commissionate attraverso l'affidamento di contratti attuativi, con cadenza indicativamente annuale, che specificheranno le quantità richieste e i tempi

di consegna;

Dato atto altresì che :

-in istruttoria è stata effettuata dal Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale una stima del fabbisogno annuale di Fiorini, da intendersi come meramente indicativo, pari a n. 12 Fiorini d'Oro, comprensivi di scatola e targhetta ;

-sulla base di detta stima, nonché dei prezzi mediamente praticati nei precedenti affidamenti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 14, comma 4 e dall'art. 59, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore massimo stimato dell'Accordo quadro, comprensivo anche della facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 19.200,00 IVA esclusa, il quale non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto della Stazione Appaltante, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Affidatario, il quale non potrà richiedere alla Stazione Appaltante alcun compenso, neppure a titolo risarcitorio o di indennizzo;

Valutato che:

- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, tenuto conto del loro valore, assai distante dalla soglia comunitaria, nonché del luogo di esecuzione del contratto;
- l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, è inferiore a Euro 140.000,00 al netto dell'IVA e pertanto sussistono le condizioni per procedere ad affidamento diretto, nei termini di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;

Dato atto che, avuto riguardo all'oggetto dell'affidamento, non vi sono Convenzioni o Accordi Quadro idonei attivati da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Visti l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012, l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il D.P.C.M. del 11.07.2018;

Dato atto altresì che:

- chi sottoscrive il presente provvedimento è il Responsabile del Progetto (RUP) in quanto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per tutte le fasi pertinenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto;

Considerato che per l'Accordo Quadro in oggetto, trattandosi di fornitura senza posa in opera, non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze;

Dato atto che:

- mediante ricerca informale di mercato è stato individuato l'operatore economico Andrea Salocchi,

Cod. Fiscale/P.IVA 04379110481, con sede legale in Via Milazzo, 2/r - 50137 Firenze (FI), quale soggetto idoneo alla fornitura in oggetto;

- l'impresa Salocchi è stata invitata a presentare offerta tramite il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana - Piattaforma START, certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023, procedura d'acquisto n. 046906/2024, mediante da Richiesta di preventivo con relativi allegato Modello A;

- l'impresa sopra menzionata, ha presentato, nei termini fissati a mezzo START, un'offerta economica corrispondente all'importo unitario di n. 1 Fiorino d'Oro, comprensivo di targhetta e confezione, moltiplicato per il fabbisogno quadriennale massimo oggetto dell'Accordo Quadro, stimato in n. 48 prodotti, per un importo di euro 15.600,00 IVA al 22% esclusa,;

Confermato che detta offerta economica è da ritenersi congrua ed economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale, anche in ragione di prezzi praticati nel corso degli anni da altri operatori economici sul mercato per prodotti analoghi e tenuto conto delle variazioni intervenute nel prezzo dell'oro;

Dato atto che:

- è stata verificata in istruttoria la presenza della dichiarazione sul possesso da parte dell'operatore economico di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in quanto la precedente fornitura afferente allo stesso settore merceologico è stata effettuata in favore di diverso operatore economico;

Tenuto conto che nel rispetto dell'art. 52, comma 1, del Codice:

- l'operatore economico ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;

- il controllo sui requisiti di partecipazione richiesti, ai sensi del Capo II e del Capo III, Titolo IV, Parte V, Libro II del D.Lgs. n. 36/2023, è effettuato dalla Stazione Appaltante attraverso la verifica ai sensi dell'art. 52, comma 1, a campione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui l'operatore economico ne ha attestato il possesso;

- tale verifica sarà operata dalla Stazione appaltante secondo quanto previsto nella circolare della Direzione Gare, Appalti e Partecipate adottata con nota prot. n. 261001/2023, e successiva nota prot. n. 297081 del 20/09/2023, con cui sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione;

- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione, salve le eventuali conseguenze relative a dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R. n. 445/2000, applicherà l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che per quanto attiene la forma contrattuale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto di Accordo Quadro, nonché dei successivi appalti attuativi, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

Dato inoltre atto che con riferimento a quanto disposto dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro l'Affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo stimato massimo dell'Accordo Quadro;

Precisato che la richiesta del CIG relativo al presente procedimento avviene attraverso la

piattaforma di approvvigionamento digitale certificata START mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e che il CIG sarà acquisito, successivamente all'esecutività del presente provvedimento, mediante la succitata piattaforma START, ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 che del monitoraggio dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, l'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Fiorini d'Oro, comprensivi di scatola e targhetta, all'impresa individuale Andrea Salocchi, Cod. Fiscale/P.IVA 04379110481, con sede legale in Via Milazzo, 2/r - 50137 Firenze (FI), per l'importo di euro 15.600,00 IVA al 22% esclusa, nel rispetto della Richiesta di Preventivo nonché dell'offerta economica allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e di responsabile di procedimento per tutte le fasi pertinenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II, Libro secondo del Codice Penale, ex art. 35 *bis* D.Lgs. n. 165/2001;

- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare gli artt. 107, 169 e 183;

- la Legge n. 241/1990, in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 *bis*;

- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di Armonizzazione contabile;

- il D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, art. 42 in tema di fatturazione elettronica registro unico delle fatture e monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni;

- le Leggi n. 136/2010 e n. 2017/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il Regolamento UE n. 679/2016 ed il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione di dati personali;

- lo Statuto del Comune di Firenze, in particolare l'art. 81, comma 3;

- i seguenti e vigenti Regolamenti del Comune di Firenze: il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l'art. 23, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento generale per l'attività contrattuale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Fiorini d'Oro, comprensivi di scatola e targhetta, della durata di 4 anni, all'impresa individuale Andrea Salocchi, Cod. Fiscale/P.IVA 04379110481, con sede legale in Via Milazzo, 2/r - 50137 Firenze (FI), per l'importo di euro 15.600,00 IVA al 22% esclusa, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto della Richiesta di Preventivo nonché dell'offerta economica allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2) di disporre che:

- la stipula del contratto di Accordo Quadro, nonché dei successivi appalti attuativi, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, dando atto che il CIG verrà rilasciato tramite piattaforma START all'esito dell'esecutività del presente provvedimento, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, artt. 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC;

3) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché sul Profilo del Committente sezione Amministrazione trasparente, dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione, avente i contenuti dell'avviso di aggiudicazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

Salocchi_offerta economica.pdf.p7m - 4c6b4007f7356d89e3e055cc94b4de25fb1326e8352ccee34e6ad41aa3a1e7dd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Chiara Prosperi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.